TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 6

Altre eccezioni all'obbligo dell'estradizione

1. L'estradizione non e' inoltre concessa:

   a) se il fatto e' stato commesso nel territorio della Parte richiesta;

   b) se per il fatto, secondo le leggi di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione penale non sarebbe ammissibile;

   c) se per lo stesso fatto contro la persona perseguita e' stata pronunziata dalle Autorita' della Parte richiesta una sentenza di condanna od altra decisione giudiziaria definitiva sul merito.

2. L'estradizione puo' essere rifiutata:

   a) se, fuori del caso della lettera a) del comma precedente, le Autorita' della Parte richiesta, secondo le proprie leggi, sono competenti a conoscere del reato;

   b) se il fatto e' stato commesso nel territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-6-altre-eccezioni-all-obbligo-dell-estradizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it